

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA



CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA COOPERATIVA

Codice Civile art. 2511 (Società cooperative)

Le Cooperative sono:

- ” società
- ” a capitale variabile
- ” con scopo mutualistico

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA COOPERATIVA

Codice Civile art. 2247 (Contratto di società)

Con il contratto di società:

*Due o più persone conferiscono beni o servizi
per l'esercizio in comune di una attività
economica allo scopo di dividerne gli utili*

CAPITALE VARIABILE

- “ Non esiste una capitale sociale minimo
- “ Non è obbligatorio il versamento anticipato di parte del capitale sociale
- “ La quota sociale non può essere inferiore a € 25
- “ L'ingresso o l'uscita di un socio, ovvero l'aumento della quota non comporta modifica dello statuto

SCOPO MUTUALISTICO

L'esercizio dell'attività economica è finalizzato a procurare un vantaggio diretto ai soci nella forma:

- “ Dell'accesso a beni o servizi a condizioni di favore
- “ Dell'offerta di opportunità lavorative meglio retribuite
- “ Della valorizzazione di mezzi di produzione forniti dai soci

SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo mutualistico si realizza con la stipula:

- “ di un contratto con cui i soci acquistano dalla cooperativa beni o servizi
- “ di un contratto di lavoro
- “ di un contratto con cui i soci cedono alla cooperativa beni o servizi

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

L'applicazione di regimi fiscali agevolativi è riservata alle cooperative a *mutualità prevalente*

La cooperativa è prevalente quando:

- “ La quota di fatturato realizzata con i soci supera il 50% del fatturato complessivo
- “ Il costo del lavoro sostenuto per i soci supera il 50% del costo del lavoro complessivo
- “ Il costo per la fornitura di beni/servizi da soci supera il 50% del costo complessivo delle forniture

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

...e quando lo statuto rispetta l'art. 2514 c.c., che impone:

- “ Il divieto di distribuire dividendi ad un tasso superiore a quello massimo del B.P.F aumentato di 2,5 punti
- “ Il divieto di remunerare strumenti finanziari dei soci cooperatori ad un tasso superiore a quello dei dividendi aumentato di 2 punti
- “ Il divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori
- “ L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio residuo ai fondi mutualistici

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

Art. 111 *septies*, disp. att. c.c.

- “ Le COOPERATIVE SOCIALI sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
- “ Sono comunque tenute a rispettare i vincoli dell’art. 2514 c.c.

SCOPO MUTUALISTICO MUTUALITÀ ESTERNA

Scopo specifico delle COOPERATIVE SOCIALI è:

- “ il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale
- “ Tale scopo non sostituisce ma si aggiunge alla cd. mutualità interna

COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEFINIZIONI

Le cooperative sportive dilettantistiche sono società cooperative caratterizzate dalla tipologia dell'attività svolta.

Le attività sportive dilettantistiche sono quelle afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché quelle facenti capo agli Enti di Promozione Sportiva.

COOPERATIVE S.D. REQUISITI STATUTARI

L'art. 90, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, ai commi 17 e 18, impone alle cooperative sportive dilettantistiche di adottare uno statuto che espressamente preveda:

- “ una denominazione, che deve indicare la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
- “ un oggetto sociale, con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- “ l'assenza dei fini di lucro
- “ l'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
- “ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società

COOPERATIVE S.D. OGGETTO SOCIALE

- “ Lo statuto deve prevedere l'esercizio di attività sportive
- “ Deve necessariamente comprendersi l'esercizio di attività didattica
- “ Il carattere dilettantistico non coincide con il fine non lucrativo
- “ È attività sportiva dilettantistica quella svolta con carattere amatoriale, ludico-motorio o quale impiego del tempo libero

COOPERATIVE S.D. LA COOPERATIVA SOCIALE

L'operatività delle cooperative sociali di tipo A è strettamente circoscritta alla erogazione di servizi socio sanitari ed educativi.

Servizi educativi

- “ L'educazione motoria e la formazione nelle discipline sportive, possono considerarsi servizi educativi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), L. 381/1991, ancorché svolte al di fuori dell'ambito scolastico, a condizione che siano ispirate ad obiettivi educativi
- “ L'attività sportiva rivolta al mantenimento della forma fisica o per mere finalità ludiche, non può in nessun modo costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale
- “ La pratica sportiva delle persone adulte difficilmente presenta un contenuto educativo e non può pertanto costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale

COOPERATIVE S.D. LA COOPERATIVA SOCIALE

L'operatività delle cooperative sociali di tipo A è strettamente circoscritta alla erogazione di servizi socio sanitari ed educativi.

Servizi socio sanitari

La pratica sportiva, può costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale quando:

- “ l'attività sportiva sia programmata quale strumento terapeutico per la cura di determinate patologie
- “ gli utilizzatori siano muniti di specifica prescrizione sanitaria che richieda tale trattamento

COOPERATIVE S.D. SCOPO MUTUALISTICO

- ✓ Lo scopo mutualistico può tradursi nella stipula di un contratto di lavoro tra socio e cooperativa ovvero nella fornitura ai soci dei servizi sportivi della cooperativa
- ✓ La scelta della mutualità di lavoro comportava il rischio di dover considerare “commerciali” i proventi dell’attività istituzionale, in quanto rivolta a non soci
- ✓ L’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 38/E/2010), riconosce la non commercialità dell’attività istituzionale erogata a vantaggio di fruitori non soci, a condizione che questi ultimi siano tesserati con una FNS/DSA ovvero con gli Enti di Promozione Sportiva

COOPERATIVE S.D. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- L'art. 90 c. 18, lett. h) della L. 289/02 impone che gli statuti delle cooperative sportive dilettantistiche prevedano l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo in caso di scioglimento
- L'art. 2514 c.c. impone alle cooperative a mutualità prevalente, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, L. 59/92
- La dottrina ritiene che prevalga la devoluzione ai fini sportivi, in omaggio al principio della prevalenza della *lex specialis*
- Negli altri casi in cui per le cooperative è prevista la devoluzione del patrimonio, questa avverrà secondo le modalità ordinarie, a vantaggio dei fondi mutualistici di cui all'art. 11 L. 59/92

COOPERATIVE S.D. TRASFORMAZIONE

- “ Il codice attuale vigente riconosce la possibilità di trasformare reciprocamente tra loro enti caratterizzati da forma giuridica diversa (trasformazione eterogenea)
- “ La trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta in società cooperativa, non è espressamente prevista dall'art. 2500 – *octies* c.c.
- “ La prevalente dottrina ritiene che la disciplina della trasformazione eterogenea non sia esaustiva e sia quindi possibile ammettere anche la trasformazione da associazione a cooperativa
- “ Per le ASD che abbiano beneficiato del regime del 5X1000 o comunque di contributi pubblici o donazioni occorre verificare l'applicazione al caso specifico del divieto previsto dall'art. 2500 – *octies*, c. 3, alla luce del vincolo di non lucratività delle coop. sportive.

COOPERATIVE S.D. GLI ASPETTI LAVORISTICI

- Le cooperative di utenti (sono soci i fruitori dell'attività sportiva) sono datori di lavoro come tutti gli altri
- Nelle cooperative di lavoro la specificità è la presenza dei soci lavoratori: hanno norme specifiche che si affiancano a quelle valide per tutti i lavoratori

LA LEGGE 142/2001

La legge n. 142/2001 è la norma di riferimento che ha introdotto significative innovazioni in materia di socio lavoratore.

I soci lavoratori sono protagonisti della vita della cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO

- ✓ Il rapporto di lavoro è ulteriore rispetto quello associativo (*art. 1*)
- ✓ È possibile instaurare con la cooperativa rapporti diversi da quello subordinato purché non occasionali.
Il comma 3 dell'art. 1 prevede, oltre ai rapporti di lavoro di tipo autonomo, la possibilità di instaurare rapporti anche «... *in qualsiasi altra forma* ...».
- ✓ È legittimo dunque instaurare rapporti di lavoro di tipo professionale, di collaborazione coordinata e continuativa (verificando però l'evoluzione normativa) ecc.
- ✓ Vale però il principio dell'effettività del rapporto (ad esempio non si può qualificare come autonomo un rapporto che ha le caratteristiche della subordinazione)

Non sono compatibili con lo status di socio:

- “ Il lavoro occasionale accessorio
- “ Il lavoro autonomo occasionale

Regime fiscale agevolato ex art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69, comma 2, del TUIR per rapporti aventi per oggetto l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Non contrasta con l'art. 1, comma 3, della Legge 142/2001: il regime fiscale di favore applicabile anche verso soci lavoratori (Il compenso relativamente modesto, non è un indice di occasionalità).

Tra socio e cooperativa sportiva dilettantistica deve però sussistere un rapporto di lavoro e questo deve svolgersi in modo coordinato.

Da escludersi l'applicazione quando le erogazioni consistono soltanto in indennità di trasferta o rimborsi spese.

IL LAVORO VOLONTARIO

- A parte la specificità delle cooperative sociali, gli organi di vigilanza sono tendenzialmente contrari al riconoscimento del volontariato nelle imprese
- Si tratta di una posizione relativa e attaccabile, ma che per essere tale deve basarsi su alcuni presupposti
- Non devono essere corrisposti compensi anche sotto forma di rimborsi spese (salvo che queste non siano rigorosamente documentate) e bisogna valutare le condizioni soggettive dei due soggetti.
- È poco credibile il volontariato da parte di persone senza reddito, in condizioni economiche disagiate, con pesanti carichi familiari ecc.
- Una soluzione per spostare, almeno in parte il problema, potrebbe essere quella di costituire a lato della cooperativa una associazione di volontariato. I rapporti tra i due soggetti devono essere regolati da una convenzione.

IL REGOLAMENTO INTERNO

Il rapporto di lavoro tra il socio e la cooperativa è obbligatoriamente disciplinato da un regolamento interno (articolo 6 della Legge 142/2001).

La legge prevede che siano regolamentate specifiche materie tra le quali:

- “ le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- “ il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- “ il trattamento economico;
- “ l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale.

Il regolamento interno deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività della cooperativa dall'assemblea ordinaria di soci.

I COMPENSI

Il trattamento economico complessivo dei soci deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato

Per i soci con contratto di tipo subordinato non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine

Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo

Applicazione del Ccnl: in caso di bandi pubblici potrebbe essere richiesto dalla pubblica amministrazione

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

L'articolo 67 Tuir prevede queste categorie di reddito:

1. *Indennità di trasferta*
2. *Rimborsi forfetari di spesa*
3. *Premi*
4. *Compensi*
5. *Compensi da contratti di collaborazione*

I redditi di cui ai punti 1, 2, e 3 non sono compensi di lavoro. Quindi:

- “ i percettori non possono essere soci-lavoratori
- “ questi compensi non entrano nel computo della prevalenza
- “ opera comunque l'esenzione fiscale per il percettore alle condizioni di legge
- “ per i non soci vi sono limitazioni all'accesso all'organo amministrativo della cooperativa (la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori)

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

I redditi di cui ai punti 4 e 5 sono compensi di lavoro. Quindi:

- “ i percettori possono essere soci-lavoratori
- “ questi compensi entrano nel computo della prevalenza
- “ opera comunque l'esenzione fiscale per il percettore alle condizioni di legge
- “ i soci lavoratori possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa senza particolari limitazioni

In merito al trattamento fiscale, vale l'esenzione fino a 7.500 euro annui, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 67 e 69 del Tuir.

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

In merito al tema previdenziale il Ministero del lavoro con nota 21-2-2014 ha messo in evidenza la specificità dell'attività svolta nel settore sportivo per il quale il legislatore, col citato articolo 67, avrebbe previsto la creazione di una nuova area lavorativa (non soggetta a contribuzione previdenziale).

Nonostante l'attuale situazione di contrasto giurisprudenziale è plausibile scegliere questa interpretazione consapevoli di un possibile contenzioso coi soci e Inps/Ministero del lavoro.

La scelta di considerare redditi da lavoro quelli ex articolo 67, almeno con riferimento ai punti 4 e 5, impone l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie e di iscrivere i lavoratori nel LUL (libro unico del lavoro).